# Capitolo 4 Scambi di servizi

# **Art. 4.1** Portata e campo di applicazione

- 1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che riguardano gli scambi di servizi. Si applica a tutti i settori dei servizi.
- 2. Ai fini del presente capitolo, l'espressione «misure delle Parti» indica le misure adottate o mantenute da:
  - (a) governi e autorità centrali, regionali o locali;
  - (b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.
  - 3. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica alle misure che riguardano i diritti di traffico aereo e alle misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatta salva la disposizione prevista dal paragrafo 3 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS. Le definizioni di cui al paragrafo 6 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS vengono applicate ai fini del presente capitolo.
  - 4. Nessun elemento del presente capitolo è concepito per imporre alcun obbligo concernente gli appalti pubblici, oggetto del capitolo 7 (Appalti pubblici).

### Art. 4.2 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) «scambi di servizi» sono definiti come la fornitura di un servizio:
  - (i) dal territorio di una Parte al territorio di un'altra Parte.
  - (ii) nel territorio di una Parte al consumatore di servizi di ogni altra Parte,
  - (iii) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, tramite la presenza commerciale nel territorio di ogni altra Parte.
  - (iv) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, tramite la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di ogni altra Parte;
- (b) «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori, fatta eccezione per i servizi forniti nell'esercizio dell'autorità governativa;
- (c) «un servizio fornito nell'esercizio dell'autorità governativa» indica qualsiasi servizio che non è fornito né su base commerciale, né in competizione con uno o più fornitori di servizi;
- (d) «misura» si riferisce a qualsiasi misura di una Parte in forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, disposizione amministrativa o in qualsiasi altra forma;
- (e) «fornitura di un servizio» include la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
- (f) «misure di una Parte che influiscono sullo scambio di servizi» comprendono le misure relative:
  - (i) all'acquisto, pagamento o utilizzo di un servizio,

- (ii) all'accesso e all'utilizzo, in occasione della fornitura di un servizio, di servizi che tale Parte esige siano offerti al pubblico in generale,
- (iii) alla presenza, inclusa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un'altra Parte;
- (g) «presenza commerciale» indica qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:
  - la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o
  - (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte allo scopo di fornire un servizio:
- (h) «settore» di un servizio significa:
  - (i) con riferimento a un impegno specifico, un sottosettore, diversi o tutti i sottosettori di quel servizio, come specificato nell'elenco di una Parte,
  - (ii) altrimenti, quel determinato settore di servizi nella sua interezza, inclusi tutti i relativi sottosettori;
- (i) «servizio di una Parte» indica un servizio fornito:
  - (i) da o nel territorio di una Parte o, in caso di trasporto marittimo, da una nave immatricolata secondo la legislazione di una Parte o da una persona di una Parte che fornisce il servizio mediante l'attività di una nave e/o il suo utilizzo integrale o parziale,
  - (ii) nel caso della fornitura di un servizio mediante una presenza commerciale o mediante la presenza di persone fisiche da parte di un fornitore di servizi di una Parte;
- (j) «fornitore di servizi» si riferisce a qualsiasi persona che fornisce, o che cerca di fornire, un servizio<sup>8</sup>;
- (k) «fornitore di servizi in regime di monopolio» indica qualsiasi persona, pubblica o privata, che nel mercato rilevante del territorio di una Parte è autorizzata o nominata formalmente o di fatto da quella Parte quale unico fornitore di quel dato servizio;
- «consumatore di servizi» designa qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio:
- (m) «persona» indica sia una persona fisica che una persona giuridica;
- (n) «persona fisica di un'altra Parte» si riferisce a una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è:
  - un cittadino dell'altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC.
  - (ii) un residente permanente dell'altra Parte che risiede nel territorio di qualsiasi Parte, se la Parte in questione accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini per quanto

Nel caso in cui il servizio non sia fornito o non si cerchi di fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale come una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve tuttavia accordare al fornitore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento

riservato ai fornitori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento deve essere esteso alla presenza commerciale mediante la quale è fornito o si cerca di fornire il servizio e non deve essere esteso ad altre parti del fornitore di servizi situate fuori dal territorio in cui è fornito o si cerca di fornire il servizio.

concerne le misure che riguardano lo scambio di servizi. Ai fini della fornitura di un servizio tramite la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente dell'altra Parte che risiede nel territorio di una qualsiasi Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC;

- (o) «persona giuridica» significa qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- (p) «persona giuridica di un'altra Parte» indica una persona giuridica che è:
  - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione dell'altra Parte e che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di:
    - (A) qualsiasi Parte, o
    - (B) qualsiasi membro dell'OMC ed è di proprietà o controllata da persone fisiche dell'altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui alla lettera (i)(A),

### oppure

- (ii) nel caso della fornitura di un servizio mediante una presenza commerciale, di proprietà o controllata da:
  - (A) persone fisiche di tale altra Parte,
  - (B) persone giuridiche di tale altra Parte identificate alla lettera (p)(i);
- (q) una persona giuridica è:
  - (i) «di proprietà» di persone di una Parte se più del 50 per cento del suo capitale proprio è detenuto dalle persone di quella data Parte,
  - (ii) «controllata» dalle persone di una Parte se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza della sua direzione o altrimenti di dirigere legalmente le sue azioni,
  - (iii) «affiliata» a un'altra persona quando controlla quest'altra persona o è controllata dalla suddetta persona; oppure quando essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona;
- (r) «tasse dirette» comprendono tutte le tasse sul reddito totale, sul capitale totale o su elementi del reddito o del capitale, incluse le imposte sui redditi da alienazione di beni, le tasse sugli immobili, le eredità, le donazioni, le tasse sull'importo totale delle retribuzioni e dei salari corrisposti da aziende, nonché le imposte sulle plusvalenze.

#### **Art. 4.3** Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le disposizioni previste nell'elenco delle esenzioni NPF dell'allegato XI (Elenco delle esenzioni NPF), una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte, per quanto concerne tutte le misure relative alla fornitura di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi di qualsiasi non parte al presente Accordo.

- 2. Il trattamento garantito in virtù di altri accordi conclusi da una delle Parti e notificato conformemente all'articolo V o all'articolo V<sup>bis</sup> del GATS, nonché il trattamento garantito ai sensi dell'articolo VII del GATS non sottostanno al paragrafo 1.
- 3. Se una Parte conclude un accordo notificato conformemente all'articolo V o all'articolo V<sup>bis</sup> del GATS, su richiesta di un'altra Parte concede a quella stessa Parte un'adeguata possibilità di negoziare i benefici accordati nell'ambito di tale accordo.
- 4. Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impedire alle Parti di conferire o accordare benefici a Paesi limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

#### Art. 4.4 Accesso al mercato

- 1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell'articolo 4.2 (Definizioni) lettera a, ciascuna Parte accorderà ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo i termini, le limitazioni e le condizioni concordati e specificati nel suo elenco.
- 2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte non può mantenere o adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti:
  - (a) limitazioni al numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica:
  - (b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
  - (c) limitazioni al numero complessivo di operatori di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica<sup>10</sup>;
  - (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un fornitore di servizi e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica:
- Nella misura in cui un impegno in materia di accesso al mercato sia assunto da una Parte nel suo elenco degli impegni e nel caso in cui il trasferimento di capitali oltre confine sia parte essenziale di un servizio fornito mediante la modalità di fornitura prevista dalla lettera (a)(i) dell'articolo 4.2 (Definizioni), questa Parte si impegna a permettere tale trasferimento di capitali. Nella misura in cui un impegno in materia di accesso al mercato sia assunto da una Parte nel suo elenco degli impegni e nel caso in cui un servizio sia fornito mediante la modalità di fornitura prevista dalla lettera (a)(iii) dell'articolo 4.2 (Definizioni), tale Parte si impegna a permettere i relativi trasferimenti di capitali nel suo territorio.
- L'articolo 4.2 (Definizioni) lettera 8°) (iii) non riguarda le misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

- (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di forma giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività;
- (f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

#### Art. 4.5 Trattamento nazionale

- 1. Nei settori inseriti nel suo elenco e considerando le condizioni e i requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi<sup>11</sup>.
- 2. Una Parte può adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di qualsiasi altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali
- 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi della Parte rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi di un'altra Parte.

# **Art. 4.6** Impegni aggiuntivi

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate dagli elenchi a norma degli articoli 4.4 (Accesso al mercato) e 4.5 (Trattamento nazionale), ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'elenco della Parte interessata.

# **Art. 4.7** Regolamentazione interna

- 1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
- 2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un fornitore di servizi interessato di un'altra Parte, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
- Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre alle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i fornitori pertinenti sono stranieri.

- 3. Qualora sia richiesta da una Parte l'autorizzazione per la fornitura di un servizio, le autorità competenti della Parte interessata provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.
- 4. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti di qualificazione e alle procedure, nonché alle norme tecniche e ai requisiti di licenza:
  - siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;
  - (ii) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;
  - (iii) nel caso di procedure in materia di licenze, non rappresentino di per se stessi una limitazione alla fornitura del servizio.
- 5. Nel determinare se una Parte si conforma all'obbligo previsto dal paragrafo 4, si terrà conto delle norme internazionali stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti<sup>12</sup> applicate da tale Parte.
- 6. Ciascuna Parte deve prevedere procedure adeguate per verificare le competenze dei professionisti di ogni altra Parte.

### Art. 4.8 Riconoscimento

- 1. Allo scopo di soddisfare le sue norme o i criteri necessari per l'autorizzazione e la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, le Parti tengono debitamente conto delle richieste di una Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in quella particolare Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.
- 2. Ove una Parte riconosca, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di uno Stato che non è parte del presente Accordo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, o di negoziarne altri analoghi. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.
- 3. Le Parti si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra Paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi oppure una limitazione dissimulata agli scambi di servizi.
- 12 Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di tutte le Parti.

### **Art. 4.9** Circolazione delle persone fisiche

- 1. Per quanto concerne la fornitura di servizi, il presente articolo si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte, nonché alle misure che interessano le persone fisiche di una Parte che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.
- 2. Il presente capitolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica alle misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.
- 3. Alle persone fisiche che sono oggetto di un impegno specifico sarà consentito fornire il servizio conformemente ai termini di tale impegno.
- 4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti alle Parti dai termini di un impegno specifico<sup>13</sup>.

### Art. 4.10 Trasparenza

- 1. Ciascuna Parte provvede a pubblicare senza indugio e, salvo situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali in materia di scambi di servizi dei quali una Parte è firmataria.
- 2. Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni devono comunque essere rese note al pubblico.
- 3. Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo richiede alle Parti di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

### **Art. 4.11** Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

- 1. Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte a norma dell'articolo 4.3 (Trattamento della nazione più favorita) e di impegni specifici.
- 2. Nel caso di un prestatore monopolista di una Parte che, direttamente o attraverso una società affiliata, fornisca servizi non rientranti nei suoi diritti di monopolio e soggetti agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.
- Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche non dev'essere considerato come annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto:
  - (a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi;
  - (b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.

### Art. 4.12 Pratiche commerciali

- 1. Le Parti riconoscono che alcune pratiche commerciali di fornitori di servizi diverse da quelle che rientrano nell'articolo 4.11 (Monopoli e prestatori esclusivi di servizi) possono limitare la competitività e dunque limitare lo scambio di servizi.
- 2. Su richiesta di un'altra Parte, ciascuna Parte organizza consultazioni per eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre le ulteriori informazioni disponibili alla Parte richiedente, fatte salve le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte della Parte richiedente.

# **Art. 4.13** Pagamenti e trasferimenti

- 1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 4.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) e nell'allegato XIV (Pagamenti e movimenti di capitali), le Parti si astengono dall'applicare restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.
- 2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale (in seguito denominato «FMI»), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici, salvo per quanto disposto dall'articolo 4.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta dell'FMI.

### **Art. 4.14** Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

- 1. Le Parti si impegnano a evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
- 2. I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi 1–3 dell'articolo XII del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.
- 3. Una Parte che adotta o mantiene tali restrizioni deve prontamente inviarne notifica al Comitato misto.

## Art. 4.15 Eccezioni generali

Fermo restando che tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo deve essere inteso in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare le misure:

- (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico<sup>14</sup>:
- (b) necessarie alla protezione della vita o della salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
- (c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi compresi quelli relativi alla:
  - prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi,
  - (ii) tutela della privacy degli individui in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche,
  - (iii) sicurezza;
- (d) incompatibili con l'articolo 4.5 (Trattamento nazionale), purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi di altre Parti<sup>15</sup>;
- L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.
- Le misure intese a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte a norma del suo regime fiscale, che:
  - si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi origine o situati nel territorio della Parte; o
  - si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte; o
  - si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
  - si applicano ai consumatori di servizi forniti nel territorio di un'altra Parte o provenienti dalla stessa, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; o
  - (v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura della base imponibile; o
  - (vi) determinano, attribuiscono o suddividono redditi, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nella lettera d dell'articolo 4.15 (Eccezioni generali) e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e a concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne della Parte che adotta la misura.

(e) incompatibili con l'articolo 4.3 (Trattamento della nazione più favorita), purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

#### Art. 4.16 Eccezioni in materia di sicurezza

- 1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di:
  - richiedere a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
  - (b) impedire a una Parte di prendere provvedimenti che la stessa ritenga necessari ai fini della tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza:
    - relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un'installazione militare,
    - (ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione, o a materiali derivati dagli stessi,
    - (iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazionali:
  - (c) impedire a una Parte di prendere provvedimenti nell'adempimento dei suoi obblighi a norma dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
- 2. Il Comitato misto è informato nella misura più ampia possibile in merito a provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1 lettere b e c, nonché alla revoca degli stessi.

### **Art. 4.17** Elenchi di impegni specifici

- 1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 4.4 (Accesso al mercato), 4.5 (Trattamento nazionale) e 4.6 (Impegni aggiuntivi). Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:
  - (a) termini, limitazioni e condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
  - (b) condizioni e requisiti riguardanti il trattamento nazionale;
  - (c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi di cui all'articolo 4.6 (Impegni aggiuntivi);
  - (d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.
- 2. Le misure incompatibili con gli articoli 4.4 (Accesso al mercato) e 4.5 (Trattamento nazionale) sono inserite nella colonna relativa all'articolo 4.4 (Accesso al mercato). In tal caso la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito concernente anche l'articolo 4.5 (Trattamento nazionale).

### Art. 4.18 Riesame

- 1. Al fine di liberalizzazione ulteriormente gli scambi di servizi, le Parti riesamina- no i loro elenchi di impegni specifici e i rispettivi elenchi delle esenzioni NPF alme- no ogni tre anni per provvedere a una riduzione o a un'eliminazione di tutte le di- scriminazioni sostanzialmente rimanenti tra le Parti per quanto riguarda gli scambi di servizi oggetto del presente capitolo su una base di vantaggio reciproco e garan- tendo un equilibrio globale dei diritti e degli obblighi. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo
- 2. Le Parti riesaminano congiuntamente i negoziati di cui al paragrafo 4 dell'arti- colo VI e al paragrafo 1 dell'articolo XV del GATS e, ove necessario, incorporano i risultati di tali negoziati nel presente capitolo.

# Art. 4.19 Allegati

I seguenti allegati acclusi al presente Accordo costituiscono parte integrante del presente capitolo:

(a) Allegato XI (Elenchi delle esenzioni NPF);

(b) Allegato XII (Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi);

(c) Allegato XIII (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi);

(d) Allegato XIV (Pagamenti e movimenti di capitali);

(e) Allegato XV (Elenchi di impegni specifici);

(f) Allegato XVI (Servizi finanziari);

(g) Allegato XVII (Servizi di telecomunicazione).